

20. Procedure aziendali per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi concernenti abusi di mercato

20.1. Per le operazioni di cui al § 18.1., lett. *a), b), c), d)* ed *e)* le procedure aziendali prevedono:

- a) *la definizione e la descrizione* degli strumenti finanziari di cui al § 18.1., lett. *a), b), c), d)* ed *e)*;
- b) *la definizione e la formalizzazione* di una *policy* riguardante la gestione degli investimenti finanziari e dei rischi collegati, l'identificazione degli strumenti finanziari che possono essere oggetto di operazioni da parte della società, direttamente o tramite società appartenenti al Gruppo, dei relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione, delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;
- c) *la definizione e la formalizzazione* di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari di cui alla lettera *a)*, differenziando, qualora necessario, le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione. Tali procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad esercitare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;
- d) *la formalizzazione* delle procedure per l'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari di cui alla lettera *a)*, anche per quanto riguarda i criteri di determinazione del prezzo, qualora esse abbiano come controparti le società appartenenti al Gruppo e le società controllanti, nonché le parti correlate delle società suddette. A tal fine, l'effettuazione delle operazioni deve essere condizionata all'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
- e) *la definizione di principi volti a garantire la separatezza* – sul piano soggettivo - tra coloro che hanno il potere di rappresentanza - anche con facoltà di delega - in merito ad operazioni bancarie e coloro che hanno potere di rappresentanza in merito al compimento di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla lettera *a)*.

20.2. Per le operazioni attinenti processi di *gestione delle informazioni privilegiate* le procedure aziendali prevedono:

- a) *la definizione della nozione di informazione privilegiata*, anche mediante la predisposizione di elenchi esemplificativi. Qualora l'informazione riguardi eventi o procedimenti decisionali a più fasi, la definizione di informazione privilegiata dovrà indicare i criteri per valutare il momento a partire dal quale l'informazione stessa debba essere sottoposta alle procedure di gestione delle informazioni privilegiate (informazione destinata a diventare privilegiata);
- b) *l'identificazione delle aree di attività* della società dove di norma si formano, vengono aggiornate, comunicate e gestite le informazioni privilegiate di cui alla precedente lettera a);
- c) *l'identificazione*, per ciascuna area di cui alla precedente lettera b), *di un responsabile* per l'applicazione della procedura di gestione delle informazioni privilegiate;
- d) *l'identificazione, tramite l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, delle persone* che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate. In particolare devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti;
- e) *l'identificazione di un responsabile del registro* di cui alla precedente lettera d), ai fini della vigilanza sul suo corretto funzionamento e aggiornamento, con accesso al registro stesso e alle informazioni ivi contenute;
- f) *la protezione e la riservatezza delle informazioni privilegiate* o destinate a diventare tali. In particolare devono essere prese misure idonee a:
 - 1) *impedire l'accesso, anche accidentale*, a tali informazioni da parte di persone diverse da quelle individuate ai sensi della lett. *c)*, nonché la circolazione, anche interna alla società, delle informazioni stesse in modo improprio. In particolare i documenti contenenti informazioni privilegiate o destinate a diventare tali, devono essere conservati in luoghi - anche informatici - ad

accesso limitato e adeguatamente presidiati. Copie dei documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere consegnate solo alle persone di cui alle lettere *c)* e *d)* ed eventuali copie in eccesso devono essere distrutte al termine di eventuali riunioni;

2) *imporre* il rispetto del dovere di riservatezza, all'interno ed all'esterno all'impresa, da parte delle persone di cui alla lett. *c)*. A tal fine deve essere previsto, ove possibile, il rilascio

di una dichiarazione periodica da parte dei suddetti soggetti, circa l'avvenuto rispetto delle procedure e dei vincoli di legge e di regolamento interno. In caso di legittima comunicazione dell'informazione privilegiata a *soggetti esterni* alla società o alle società appartenenti al Gruppo (ad esempio consulenti, Società di Revisione), devono essere predisposte clausole contrattuali che vincolino la parte terza alla riservatezza dell'informazione, eventualmente prevedendo l'adozione, da parte di tali soggetti, di idonee misure di protezione dell'informazione ricevuta;

g) l'*identificazione di parametri* per la selezione delle società appartenenti al Gruppo che di regola possono essere fonte di informazioni privilegiate e l'estensione a tali società della procedura per la gestione delle informazioni privilegiate;

h) la *previsione* del momento in cui l'informazione privilegiata o destinata a divenire tale deve essere oggetto di comunicazione al pubblico e l'*identificazione del soggetto* competente alla comunicazione.

20.3. Per le operazioni di carattere significativo relative alla *comunicazione al mercato, da parte della Società, di informazioni concernenti la Società o società appartenenti al Gruppo e alla organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa* le procedure aziendali prevedono quanto segue:

a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la Società o le società appartenenti al Gruppo destinate al pubblico, ed, in particolare, a investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;

b) misure idonee a garantire la separatezza tra chi fornisce, chi approva e chi diffonde le informazioni relative alla Società o alle società appartenenti al Gruppo destinate a investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;

c) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria;

d) assicurare che quando la Società comunica al mercato informazioni contenute nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, nella relazione semestrale o trimestrale, nonché ogni informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181 del TUF, la diffusione non avvenga in maniera selettiva;

e) l'organizzazione e la partecipazione agli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa avvengano esclusivamente a cura delle funzioni competenti e nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e di controllo interno;

f) agli incontri con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa partecipino sempre almeno due soggetti e, fra questi, l'Amministratore Delegato o un esponente della funzione aziendale competente, se esistente, per gli incontri con investitori e analisti finanziari ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Responsabile della Comunicazione per gli incontri con giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, se esistente.

Il Consiglio di Amministrazione della Società – attualmente quotata al segmento “STAR” della Borsa Italiana S.p.A. – ha approvato:

– in data 28 febbraio 2007 i seguenti regolamenti interni:

- (i) *Informazione Societaria*;
- (ii) *Internal Dealing*;
- (iii) *Operazioni con parti correlate*

- in data 21/11/2007 - acquisito il parere favorevole del CdV in data 12/11/2007, in quanto compatibili con il MO e il CE vigenti - le seguenti procedure interne attuative predisposte da ISTIFID S.p.A.:
 - (i) *Gestione informazioni privilegiate e tenuta del registro delle persone che vi hanno accesso;*
 - (ii) *Predisposizione e divulgazione dei comunicati di cui all'art.114 TUF e art. 66 Regolamento Emittenti della Consob;*
 - (iii) *Comunicazioni Internal Dealing.*

I predetti Regolamenti e Procedure aziendali costituiscono parte integrante del presente MO.